

Integralmente respinto il fantasioso ricorso sulla sottrazione di risorse dal fondo del salario accessorio

Il tribunale di Roma ha emesso **lo scorso 8 marzo 2018** una sentenza che “**respinge il ricorso**” promosso dai coordinatori del gruppo “IV-VIII” e presentato il 9 dicembre 2016, con l’adesione di oltre 300 colleghi.

Il giudice, semplicemente citando le norme, ha smontato pezzo per pezzo le fantasiose teorie alla base del ricorso, secondo le quali sarebbero state per diverse annualità sottratte cospicue risorse dalla costituzione del fondo del salario accessorio.

In particolare, il giudice, secondo il cui parere “**il ricorso appare infondato**” ha chiarito che:

- 1) Sulla **teoria del “raddoppio” dei risparmi dell'articolo 53**, smentita più volte dalla FLC CGIL e a fine 2015 anche dall’amministrazione con una nota ufficiale, secondo la quale l’Istat avrebbe dovuto ogni anno aggiungere nuovamente i soldi pur avendoli mantenuti nel fondo raddoppiandoli ogni anno (e la FLC CGIL firmando l’accordo sul salario accessorio del 2011 avrebbe “certificato” il comportamento dell’amministrazione), la giudice scrive:

*Orbene tale allegazione oltre che **contraddittoria** [...] **appare comunque infondata***

- 2) Sulla **teoria del doppio taglio** che non sarebbe stato previsto dalla legge Tremonti del 2010, ma inventato dall’Istat e da migliaia di altre amministrazioni pubbliche per punire i propri dipendenti, la giudice scrive:

*la norma in questione individua in effetti **due limiti e quindi due decurtazioni***

- 3) Sulla **teoria basata sulla mancata immissione delle risorse dei lavoratori a tempo determinato nel fondo**, sulla quale era emerso fin da subito che sarebbe stato eventualmente un intervento peggiorativo per il personale, la giudice scrive:

***non era possibile** procedere nel modo suggerito dai ricorrenti*

E aggiunge poi che se anche l’Istat lo facesse:

diminuirebbe pro capite l'importo del trattamento medio accessorio dovuto a ciascuno

Ci dispiace per gli oltre 300 colleghi che hanno pagato per un ricorso evidentemente infondato. Il ricorso è stato infatti “**integralmente respinto**”.

Saremmo stati contenti di vedere aggiunte ulteriori risorse al fondo (oltre a quanto siamo riusciti ad ottenere), ma sconsigliamo ancora una volta i colleghi dall’aderire a un eventuale ricorso in appello, data anche la chiarezza della sentenza di primo grado.